



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il dolo

Autore: Edizioni Simone | 24/08/2016



Cos'è il dolo: dolo diretto e indiretto, generico e specifico, di danno e di pericolo, d'impeto e di proposito.

Nozione e presupposti

È la forma tipica della **volontà colpevole** (art. 42 comma 2 c.p.).

Il reato è doloso o, secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione da cui la legge fa dipendere l'esistenza di un reato, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.).

Il dolo presuppone:

a) un **momento rappresentativo**: in quanto occorre che l'agente abbia la visione anticipata di tutti gli elementi significativi del fatto che, secondo una determinata norma incriminatrice, costituiscono il reato;

b) un **momento volitivo**: in quanto occorre che la volontà dell'agente sia rivolta alla effettiva realizzazione della condotta e dell'evento conseguente ad essa.

Tipologia

Nella commissione dei reati possono ricorrere differenti tipi di dolo:

a) il **dolo diretto e indiretto**:

- *dolo diretto o intenzionale*: si configura ogni qualvolta l'evento conseguito è conforme a quello voluto e rappresentato dall'agente;

- *dolo indiretto o eventuale*: quando il risultato conseguente alla propria azione, pur rappresentato, non è stato dal soggetto agente intenzionalmente o direttamente voluto (es. voglio fare un attentato dinamitardo dimostrativo senza volere la morte di alcuno, ma rappresentandomene il pericolo. Se l'esplosione produce vittime risponderò egualmente di omicidio volontario);

Nell'ambito del **dolo indiretto** si distinguono:

- **dolo eventuale**: si ha quando il soggetto si rappresenta e vuole un evento ma, prevedendo la possibile verificazione di un altro evento diverso, agisce anche a costo di produrlo;
- il **dolo alternativo**: si ha quando il soggetto si rappresenta la possibilità del verificarsi di due eventi e mostra indifferenza rispetto a quale dei due deriverà dalla sua condotta.

b) dolo generico e specifico:

- il *dolo generico*: si ha quando basta che sia voluto il fatto descritto dalla norma incriminatrice, non rilevando il fine perseguito dall'agente;
- il *dolo specifico*: quando la legge esige che il soggetto agisca per raggiungere un determinato fine, la cui realizzazione non è comunque necessaria ai fini del perfezionamento del reato (esempio: nel furto il dolo consiste nel fine di trarre profitto dalla cosa sottratta, tuttavia non occorre che il profitto sia stato effettivamente conseguito);

c) dolo di danno e di pericolo:

- il *dolo di danno*: si ha se il soggetto ha voluto effettivamente ledere il bene protetto dalla norma (esempio: lesione volontaria);
- il *dolo di pericolo*: si ha se il soggetto ha voluto soltanto minacciare il bene (delitto di attentato);

d) **dolo d'impeto e dolo di proposito:**

- il *dolo d'impeto*: ricorre quando il delitto è il risultato di una decisione improvvisa e viene subito eseguito, senza nessun intervallo tra momento conoscitivo e momento volitivo (es.: colluttazione che segue immediatamente alla provocazione);

- il *dolo di proposito*: si ha allorché trascorre un considerevole lasso di tempo tra il sorgere dell'idea criminosa e la sua attuazione concreta. Una species del dolo di proposito è la premeditazione, prevista come circostanza aggravante dell'omicidio e delle lesioni personali (art. 577, comma 3, e art. 585).

Affinché si realizzi occorre un proposito criminoso consolidato mediante una riflessione persistente, tenace ed ininterrotta. Pertanto, il distacco temporale oltre che notevolmente ampio deve essere indice univoco di tale persistenza dolosa.

Dal dolo occorre tener nettamente distinto il **movente del reato**: il movente, infatti, altro non è che il motivo per cui il soggetto compie il fatto costituente reato e, generalmente, tale motivo è irrilevante (salvo per la valutazione delle circostanze).

Accertamento del dolo

Si effettua considerando tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possono essere espressione dell'atteggiamento psichico e deducendo l'esistenza della rappresentazione e della volizione in cui si concreta il dolo dalle comuni regole di esperienza.

L'intensità del dolo

Il giudizio sull'intensità del dolo si ispira a canoni sufficientemente precisi, desumendosi dal grado di aderenza o di partecipazione della coscienza e volontà al reato.

La **variazione dell'intensità del dolo** può essere:

- **quantitativa**: quando riguarda la maggiore o minore intensità del volere o della rappresentazione del fatto rispetto alla volontà o alla coscienza;
- **qualitativa**: quando riguarda la coscienza del disvalore del fatto.



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone
VICE ISPETTORI POLIZIA DI STATO
Manuale completo per la preparazione
Teoria e Quiz - 2015, Ed. II

SE VUOI LEGGERLO TUTTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI